



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

SEZIONE FAMIGLIA

**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA CON CONTESTUALE ADOZIONE
DI**

PROVVEDIMENTI *INDIFFERIBILI* EX ART. 473.BIS.15 C.P.C.

Il Giudice delegato dr.ssa Veronica Marrapodi,
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe,
visto il decreto presidenziale di nomina e delega alla fissazione dell'udienza e alla
trattazione del procedimento, promosso da:

██████████ (ricorrente) nei confronti di ██████████ (convenuto),
a tutela dei figli minori

██████████, nata il ██████████/2014, e ██████████, nato il
██████████/2016,

letto il ricorso depositato in data 02/10/2023, assegnato in data odierna alla scrivente,
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: *“In via
preliminare ex art. 473-bis.15 c.p.c. - Disporre, per tutti i motivi esposti in
quest’atto, con decreto provvisoriamente esecutivo, ex art. 473-bis.15 c.p.c.,
inaudita altera parte, in considerazione del pregiudizio imminente e irreparabile che
deriverebbe ai figli minori dal dover attendere l’udienza di comparizione personale
delle parti, il collocamento dei figli minori e la loro residenza con la madre presso
la casa familiare, di proprietà di M ██████████ -Conseguentemente assegnare
l’immobile, con autorimessa pertinenziale, sito in ██████████
██████████ contraddistinto al NCEU del predetto comune al Foglio ██████████ mappale
██████████ subb ██████████ alla ricorrente ██████████ con tutti i mobili e gli arredi ivi
presenti. - Fissare, altresì, un termine entro il quale Ma ██████████ dovrà lasciare
la casa familiare”;*

osservato che l’istanza che precede si fonda sulla circostanza che *“Il 27 settembre*



2023 la ricorrente, di rientro dal lavoro con i figli, trovava sotto casa un agente immobiliare che le domandava il motivo per il quale l'immobile di [REDACTED] era stato posto in vendita ad un prezzo nettamente inferiore a quello reale di mercato (di Euro 240.000.= circa). Stupita e incredula chiedeva chiarimenti scoprendo che il C [REDACTED] aveva dato mandato all'Agenzia [REDACTED] Servizi Immobiliari' di [REDACTED] di porre in vendita la stessa, il giorno precedente (26.07.2023), per il corrispettivo di Euro 198.000.= e che quest'ultima aveva già provveduto a pubblicare il relativo annuncio sul sito www.immobiliare.it (doc. n. 31 - è indicata erroneamente la via 'Leopardi' in luogo di 'Alfieri' ma tutti i restanti dati, planimetria, caratteristiche ecc., sono relativi alla casa familiare, come confermato dall'Agente [REDACTED] contattato telefonicamente dalla ricorrente), tra l'altro corredato da numerose fotografie dell'appartamento (incurante del diritto alla privacy suo e dei figli, posto che le stesse ritraggono ogni stanza, le camere e gli arredi con dovizie di particolari)";

ritenuto che i fatti esposti dalla ricorrente sono suffragati da idonea documentazione, ovvero dalle pagine del sito internet "Immobiliare.it" in cui l'agente inserzionista, tale sig. [REDACTED], ha pubblicizzato la vendita dell'appartamento (v. doc. 31), adibito dalle parti a residenza familiare, come può evincersi dal certificato relativo allo stato di famiglia (v. doc. 4);

ritenuto che appare fondata e meritevole di accoglimento l'istanza di parte ricorrente, tesa ad ottenere un provvedimento, *inaudita altera parte*, che disponga l'assegnazione dell'immobile ex art. 337-sexies c.c., provvedimento trascrivibile nei pubblici registri immobiliari e, quindi, opponibile ai terzi;

ritenuto, infatti, sussistente il rischio di pregiudizio grave e irreparabile, a cui i figli sarebbero esposti ove l'immobile venisse ceduto a terzi, venendo questi irrimediabilmente privati del loro *habitat* domestico, fonte di "sicurezza e riparo", nonché spazio ambientale e sociale in cui si proietta la loro identità (cfr. Cass. civ. ord., 2 agosto 2023, n. 23501);

ritenuto che, sulla domanda di collocamento prevalente della prole, debba provvedersi nel contraddittorio delle parti, apparendo urgente, nella presente sede, adottare *inaudita altera parte* il solo provvedimento di assegnazione della casa, così da mettere al riparo il bene dal rischio concreto e attuale che venga ceduto a terzi;



p.q.m.

letto e applicato l'art. 473.bis.15 c.p.c.,

in via provvisoria e urgente, inaudita altera parte,

assegna l'immobile adibito a casa familiare, sito in [REDACTED] (Bergamo),

via [REDACTED] (contraddistinto al NCEU del predetto comune al Foglio

[REDACTED] mappale [REDACTED], subb [REDACTED]), in favore dei figli minori G [REDACTED] C [REDACTED]

nata il [REDACTED] 2014, e [REDACTED], nato il [REDACTED] 2016;

fissa

per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati con il presente decreto, l'udienza del **19/10/2023 10:45;**

assegna

alla parte ricorrente termine perentorio fino al 14/10/2023 per la notifica alla controparte e al Pubblico Ministero, che potranno depositare una eventuale breve memoria autorizzata entro la data dell'udienza;

avverte

il convenuto che la difesa tecnica mediante la nomina di un avvocato è obbligatoria e che, sussistendone i presupposti di legge, potrà presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione URGENTE alla parte ricorrente.

DECRETO IMMEDIATAMENTE E PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO.

Bergamo, il 05/10/2023.

Il Giudice

Veronica Marrapodi

